

Bruxelles, 9 marzo 2015
(OR. en)

6833/15

Fascicolo interistituzionale:
2012/0011 (COD)

DATAPROTECT 26
JAI 156
MI 144
DRS 18
DAPIX 30
FREMP 45
COMIX 102
CODEC 295

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	15395/14 DATAPROTECT 165 JAI 860 MI 965 DRS 167 DAPIX 167 FREMP 202 COMIX 604 CODEC 2222
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) - Il meccanismo di sportello unico

1. Il meccanismo di sportello unico è stato discusso nelle riunioni del gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" (DAPIX) il 26 e 27 gennaio e il 5 e 6 febbraio 2014, nonché nelle riunioni dei Consiglieri GAI del 16 febbraio e del 2 e 6 marzo 2015.
2. La presidenza è del parere che il testo di cui all'allegato sia il miglior compromesso possibile tenendo conto delle varie posizioni delle delegazioni. Le ultime modifiche sono indicate in **grassetto sottolineato**.

3. *Si invita pertanto il Consiglio a concordare un orientamento generale parziale su capi VI e VII nella sessione del 13 marzo 2015 sulla base dei seguenti presupposti:*

- i. tale orientamento generale parziale deve essere raggiunto fermo restando che nulla è concordato finché tutto non è concordato e non esclude future modifiche al testo degli articoli concordati in via provvisoria per garantire la coerenza generale del regolamento;*
 - ii. tale orientamento generale parziale non pregiudica eventuali questioni orizzontali; e*
 - iii. tale orientamento generale parziale non conferisce alla presidenza l'incarico di avviare triloghi informali sul testo con il Parlamento europeo.*
-

16 bis) Sebbene il presente regolamento si applichi anche ad attività svolte da giudici e altre autorità giudiziarie, il diritto dell'Unione o di uno Stato membro potrebbe chiarire i trattamenti e le procedure di trattamento con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato da giudici e da altre autorità giudiziarie. Non è opportuno che rientri nella competenza delle autorità di controllo il trattamento di dati personali effettuato dai giudici nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardare l'indipendenza della magistratura nell'esercizio dei suoi compiti giurisdizionali, compreso il relativo processo decisionale. Il controllo su tali trattamenti di dati può essere affidato ad organismi specifici all'interno del sistema giudiziario dello Stato membro, che dovrebbero in particolare controllare la conformità alle norme del presente regolamento, promuovere la sensibilizzazione della magistratura agli obblighi che alla stessa derivano dal presente regolamento ed esaminare i reclami in relazione a tale trattamento.

(27) Lo stabilimento principale di un responsabile del trattamento nell'Unione dovrebbe essere il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione, a meno che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano prese in un altro stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione, nel qual caso quest'ultimo dovrebbe essere considerato lo stabilimento principale. È opportuno che lo stabilimento principale di un responsabile del trattamento nell'Unione sia determinato in base a criteri obiettivi e implichi l'effettivo e reale svolgimento di attività di gestione finalizzate alle principali decisioni sulle finalità (...) e sui mezzi del trattamento nel quadro di un'organizzazione stabile. Tale criterio non dovrebbe dipendere dal fatto che i dati personali siano effettivamente trattati in quella sede; la presenza o l'uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né sono quindi criteri determinanti della sua esistenza. Per quanto riguarda l'incaricato del trattamento, per "stabilimento principale" deve intendersi il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione e, se non dispone di un'amministrazione centrale nell'Unione, il luogo in cui sono condotte le principali attività di trattamento nell'Unione. In caso di coinvolgimento sia del responsabile del trattamento sia dell'incaricato del trattamento, l'autorità di controllo competente capofila dovrebbe continuare ad essere l'autorità di controllo dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento ha lo stabilimento principale, ma l'autorità di controllo dell'incaricato del trattamento dovrebbe essere considerata autorità di controllo interessata e partecipare alla procedura di cooperazione prevista dal presente regolamento. Tuttavia, le autorità di controllo dello o degli Stati membri in cui l'incaricato del trattamento ha uno o più stabilimenti non dovrebbero essere considerate autorità di controllo interessate quando il progetto di decisione riguarda soltanto il responsabile del trattamento.

Se il trattamento è effettuato da un gruppo di imprese, lo stabilimento principale dell'impresa controllante dovrebbe essere considerato stabilimento principale del gruppo di imprese, tranne nei casi in cui le finalità e i mezzi del trattamento sono stabiliti da un'altra impresa.

- 92) La designazione di autorità di controllo a cui è conferito il potere di eseguire i loro compiti ed esercitare le loro funzioni in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della protezione delle persone con riguardo al trattamento di dati personali. Gli Stati membri possono istituire più di una autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa.
- 92 bis) L'indipendenza delle autorità di controllo non significa che tali autorità non possano essere assoggettate ad un meccanismo di controllo o monitoraggio con riguardo alle loro spese finanziarie. Né implica che le autorità di controllo non possano essere assoggettate a controllo giurisdizionale.
- 93) Laddove siano istituite più autorità di controllo, lo Stato membro deve stabilire per legge meccanismi atti ad assicurare la partecipazione effettiva di dette autorità al meccanismo di coerenza. Lo Stato membro dovrebbe in particolare designare l'autorità di controllo che funge da punto di contatto unico per l'effettiva partecipazione di tutte le autorità al meccanismo, onde garantire la rapida e agevole cooperazione con altre autorità di controllo, il comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione.
- 94) Ciascuna autorità di controllo deve disporre di risorse umane e finanziarie (...), dei locali e delle infrastrutture necessarie per l'effettivo svolgimento dei propri compiti, compresi i compiti di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione. Ciascuna autorità di controllo dovrebbe disporre di un bilancio annuale separato, che può far parte del bilancio statale o nazionale.
- 95) Le condizioni generali applicabili al membro o ai membri dell'autorità di controllo devono essere stabilite da ciascuno Stato membro e devono in particolare prevedere che i membri siano nominati dal parlamento o dal governo e/o dal capo di Stato dello Stato membro o da un organismo indipendente incaricato ai sensi del diritto dello Stato membro della nomina attraverso una procedura trasparente. Al fine di assicurare l'indipendenza dell'autorità di controllo, il membro o i membri di tale autorità si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e non possono, per tutta la durata del mandato, esercitare alcuna altra attività professionale incompatibile, remunerata o meno. (...).

- 95 bis) Ogni autorità di controllo dovrebbe avere la competenza, nel territorio del proprio Stato membro, ad esercitare i poteri e ad assolvere i compiti ad essa attribuiti a norma del presente regolamento. Ciò dovrebbe comprendere in particolare il trattamento nell'ambito delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento sul territorio del proprio Stato membro, il trattamento di dati personali, effettuato dalle pubbliche autorità o organismi privati che agiscono nel pubblico interesse, il trattamento riguardante gli interessati nel suo territorio o il trattamento effettuato da un responsabile del trattamento o da un incaricato del trattamento non stabilito nell'Unione europea riguardante interessati non residenti nel suo territorio. Questo dovrebbe includere il trattamento dei reclami presentati dall'interessato, lo svolgimento di indagini sull'applicazione del regolamento, la promozione della sensibilizzazione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali.
- 96) Spetterebbe alle autorità di controllo controllare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, così da tutelare le persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e facilitare la libera circolazione di tali dati nel mercato interno. A tal fine il presente regolamento dovrebbe far obbligo e conferire i poteri necessari alle autorità di controllo per cooperare tra loro e con la Commissione, senza che siano necessari accordi tra gli Stati membri sulla mutua assistenza o su tale tipo di cooperazione.

96 bis) Qualora il trattamento dei dati personali abbia luogo nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione e il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro o qualora il trattamento effettuato nell'ambito delle attività dello stabilimento unico di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione incida o possa verosimilmente incidere in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro, l'autorità di controllo dello stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento o dello stabilimento unico del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento dovrebbe fungere da autorità capofila. Essa dovrebbe cooperare con le altre autorità interessate perché il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha uno stabilimento nel territorio dei loro Stati membri, perché il trattamento incide in modo sostanziale sugli interessati residenti sul loro territorio, o perché è stato presentato loro un reclamo. Anche in caso di reclamo presentato da un interessato non residente in tale Stato membro, l'autorità di controllo cui è stato presentato detto reclamo dovrebbe essere considerata un'autorità di controllo interessata. Nell'ambito del suo compito di pubblicazione di linee direttrici su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento, il comitato europeo per la protezione dei dati può pubblicare orientamenti in particolare sui criteri da prendere in considerazione per accertare se il trattamento in questione incida in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro e su cosa costituisca obiezione pertinente e motivata¹.

96 ter) L'autorità capofila dovrebbe essere competente per l'adozione di decisioni vincolanti riguardanti misure di applicazione dei poteri di cui gode a norma delle disposizioni del presente regolamento. Nella sua qualità di autorità capofila, l'autorità di controllo dovrebbe coinvolgere e coordinare strettamente le autorità di controllo interessate nel processo decisionale. In caso di decisione di rigetto del reclamo dell'interessato, in tutto o in parte, tale decisione dovrebbe essere adottata dall'autorità di controllo a cui il reclamo è stato proposto.

¹ DE: proposta; CZ e LU: riserva di esame.

- 96 quater) La decisione dovrebbe essere concordata congiuntamente dall'autorità di controllo capofila e dalle autorità di controllo interessate e dovrebbe essere rivolta allo stabilimento principale o unico del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento ed essere vincolante per il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire la conformità al presente regolamento e l'attuazione della decisione notificata dall'autorità di controllo capofila allo stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento per quanto riguarda le attività di trattamento nell'Unione.
- 97) **Ogni autorità di controllo non dovrebbe agire in qualità di autorità di controllo capofila competente a trattare casi locali in cui il responsabile del trattamento o incaricato del trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro, ma l'oggetto dello specifico trattamento riguardi unicamente il trattamento effettuato in un singolo Stato membro e che coinvolge soltanto interessati in tale singolo Stato membro, ad esempio quando l'oggetto riguardi il trattamento di dati di dipendenti nell'ambito di specifici rapporti di lavoro in uno Stato membro. In tali casi, l'autorità di controllo dovrebbe informare senza indugio l'autorità di controllo capofila sulla questione. Dopo essere stata informata, l'autorità di controllo capofila dovrebbe decidere se intende trattare il caso nell'ambito del meccanismo di sportello unico ovvero se l'autorità di controllo che l'ha informata debba trattarlo a livello locale. Al momento di decidere se intende trattare il caso, l'autorità di controllo capofila dovrebbe tenere conto dell'eventuale esistenza, nello Stato membro dell'autorità di controllo che l'ha informata, di uno stabilimento del responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, al fine di garantire l'effettiva applicazione di una decisione nei confronti del responsabile del trattamento o incaricato del trattamento. Qualora l'autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, l'autorità di controllo che l'ha informata dovrebbe avere la possibilità di presentare un progetto di decisione, che l'autorità di controllo capofila dovrebbe tenere nella massima considerazione nella preparazione del proprio progetto di decisione nell'ambito del meccanismo di sportello unico.**
- 98) Le norme sull'autorità di controllo capofila e sul meccanismo di sportello unico non dovrebbero applicarsi quando il trattamento è effettuato da pubbliche autorità o da organismi privati che agiscono nell'interesse pubblico. In tal caso l'unica autorità di controllo competente ad esercitare i poteri ad essa conferiti a norma del presente regolamento dovrebbe essere l'autorità di controllo dello Stato membro in cui l'autorità pubblica o l'organismo privato sono stabiliti.

99) (...)

100) Al fine di garantire un monitoraggio e un'applicazione coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione, le autorità di controllo dovrebbero avere in ciascuno Stato membro gli stessi compiti e poteri effettivi, fra cui poteri di indagine, poteri correttivi e sanzionatori, e poteri autorizzativi e consultivi, segnatamente in caso di reclamo proposto da persone fisiche, e fatti salvi i poteri delle autorità preposte all'esercizio dell'azione penale ai sensi del diritto interno, il potere di intentare un'azione e/o di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento. Tali poteri dovrebbero includere anche il potere di vietare il trattamento in merito a cui è consultata l'autorità. Gli Stati membri possono precisare altri compiti legati alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. È opportuno che i poteri delle autorità di controllo (...) siano esercitati nel rispetto di congrue garanzie procedurali previste dal diritto dell'Unione e dalla legislazione nazionale, in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole. In particolare ogni misura dovrebbe essere appropriata, necessaria e proporzionata al fine di assicurare la conformità al presente regolamento, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso, rispettare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio ed evitare costi superflui ed eccessivi disagi per le persone interessate. I poteri di indagine per quanto riguarda l'accesso ai locali dovrebbero essere esercitati nel rispetto dei requisiti specifici previsti dal diritto processuale nazionale, quale quello della previa autorizzazione giudiziale.

Ogni misura giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo dovrebbe avere forma scritta, essere chiara ed univoca, riportare l'autorità di controllo che ha adottato la misura e la relativa data di adozione, recare la firma del responsabile o di un membro dell'autorità di controllo da lui autorizzata, precisare i motivi della misura e fare riferimento al diritto ad un ricorso effettivo. Ciò non dovrebbe precludere requisiti supplementari ai sensi del diritto processuale nazionale. L'adozione di tale decisione giuridicamente vincolante implica che essa può essere soggetta a controllo giurisdizionale nello Stato membro dell'autorità di controllo che ha adottato la decisione.

100) (...).

- 101) Qualora l'autorità di controllo cui sia stato proposto il reclamo non sia l'autorità di controllo capofila, l'autorità di controllo capofila dovrebbe cooperare strettamente con l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo in conformità delle disposizioni sulla cooperazione e la coerenza previste dal presente regolamento. In tali casi, l'autorità di controllo capofila, nell'adottare le misure intese a produrre effetti giuridici, compresa l'imposizione di sanzioni amministrative, dovrebbe tenere nella massima considerazione il parere dell'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo e che dovrebbe rimanere competente per svolgere indagini sul territorio del proprio Stato membro in collegamento con l'autorità di controllo competente.
- 101 bis) L'autorità di controllo che riceva un reclamo o che accerti o sia altrimenti informata di situazioni che implicano possibili violazioni del regolamento dovrebbe tentare una composizione amichevole e qualora ciò non abbia esito, esercitare l'intera sua gamma di poteri nei casi in cui un'altra autorità di controllo agisca in qualità di autorità di controllo capofila per le attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, ma il concreto oggetto di un reclamo o la possibile violazione riguardi solo attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento nello specifico Stato membro di presentazione del reclamo o di accertamento della possibile violazione e la questione non incida in modo sostanziale o è improbabile che incida in modo sostanziale su interessati in altri Stati membri. Ciò dovrebbe includere il trattamento specifico effettuato nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo o con riguardo agli interessati nel territorio di tale Stato membro; o il trattamento effettuato nell'ambito di un'offerta di beni o prestazione di servizi specificamente riguardante gli interessati nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo; o che deve essere oggetto di valutazione tenuto conto dei pertinenti obblighi giuridici ai sensi della legislazione nazionale.
- 102) Le attività di sensibilizzazione delle autorità di controllo nei confronti del pubblico dovrebbero comprendere misure specifiche per i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento, comprese le micro, piccole e medie imprese, e persone fisiche in particolare nel contesto educativo.

- 103) Le autorità di controllo dovrebbero prestarsi reciproca assistenza nell'esercizio dei loro compiti, in modo da garantire la coerente applicazione e attuazione del presente regolamento nel mercato interno. Se un'autorità di controllo che chiede una reciproca assistenza adotta una misura provvisoria in caso di mancata risposta da parte dell'autorità di controllo richiesta entro un mese dalla ricezione della domanda, detta misura provvisoria dovrebbe essere debitamente giustificata e solo di natura temporanea.
- 104) Ciascuna autorità di controllo deve avere il diritto di partecipare alle operazioni congiunte tra autorità di controllo. L'autorità di controllo che riceve una richiesta dovrebbe darvi seguito entro un termine definito.
- 105) È necessario istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo (...), al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. Tale meccanismo dovrebbe applicarsi in particolare quando un'autorità di controllo intenda adottare una misura intesa a produrre effetti giuridici con riguardo ad attività di trattamento che incidono in modo sostanziale su un numero significativo di interessati in vari Stati membri (...). È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un'autorità di controllo *interessata* o la Commissione² chiede che tale questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza. Tale meccanismo non deve pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell'esercizio dei suoi poteri a norma dei trattati.

² HU: riserva sul riferimento alla Commissione.

- 106) In applicazione del meccanismo di coerenza il comitato europeo per la protezione dei dati deve emettere un parere entro un termine determinato, se i suoi membri lo decidono a maggioranza (...) o se a richiederlo sono un'autorità di controllo *interessata* o la Commissione. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe altresì avere il potere di adottare decisioni giuridicamente vincolanti in caso di controversie tra autorità di controllo. A tal fine, dovrebbe adottare, in linea di principio a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, decisioni giuridicamente vincolanti in casi chiaramente definiti in cui vi siano pareri divergenti tra le autorità di controllo segnatamente nell'ambito del meccanismo di cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo *interessate* sul merito del caso, in particolare sulla sussistenza di una violazione del presente regolamento.
- 107) (...).
- 108) Potrebbe essere necessario intervenire urgentemente per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, in particolare quando sussiste il pericolo che l'esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato. Pertanto, un'autorità di controllo deve essere in grado di prendere misure provvisorie con un periodo di validità determinato quando applica il meccanismo di coerenza.
- 109) L'applicazione di tale meccanismo deve essere un requisito ai fini della liceità di una misura intesa a produrre effetti giuridici a cura dell'autorità di controllo nei casi in cui la sua applicazione è obbligatoria. In altri casi di rilevanza transfrontaliera, occorrerebbe applicare il meccanismo di cooperazione tra autorità di controllo capofila e autorità di controllo *interessate* e le autorità di controllo *interessate* possono prestarsi reciproca assistenza ed effettuare operazioni congiunte, su base bilaterale o multilaterale, senza attivare il meccanismo di coerenza.

110) Per promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento, il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere istituito come un organismo indipendente dell'Unione. Per conseguire i suoi obiettivi, il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere dotato di personalità giuridica. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere rappresentato dal suo presidente. Esso dovrebbe sostituire il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE. Il comitato dovrebbe essere composto dal responsabile dell'autorità di controllo di ciascuno Stato membro o dal suo rappresentante (...). La Commissione e il garante europeo della protezione dei dati dovrebbero partecipare alle attività del comitato europeo per la protezione dei dati senza diritto di voto. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe contribuire all'applicazione uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione, anche dando consulenza alla Commissione, in particolare sul livello di protezione garantito dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali, e promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione. Esso deve svolgere le sue funzioni in piena indipendenza.

110 bis) Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere assistito da un segretariato messo a disposizione dal segretariato del Garante europeo della protezione dei dati. Il personale del segretariato del Garante europeo della protezione dei dati impegnato nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato europeo per la protezione dei dati dal presente regolamento dovrebbe svolgere i suoi compiti esclusivamente secondo le istruzioni del presidente del comitato europeo per la protezione dei dati e riferire a quest'ultimo. La separazione organizzativa del personale dovrebbe riguardare tutti i servizi necessari per il funzionamento indipendente del comitato europeo per la protezione dei dati.

- 111) Ciascun interessato deve avere il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente e il diritto di proporre ricorso giurisdizionale effettivo in conformità dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento o se l'autorità di controllo non dà seguito a un reclamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i suoi diritti di interessato. A seguito di reclamo si dovrebbe condurre un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nella fattispecie. È opportuno che autorità di controllo informi gli interessati dei progressi e dei risultati del ricorso entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un'ulteriore indagine o il coordinamento con un'altra autorità di controllo, l'interessato deve ricevere informazioni interlocutorie. Per agevolare la proposizione di reclami, ogni autorità di controllo dovrebbe adottare misure quali la messa a disposizione di un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.
- (112) Qualora l'interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento, dovrebbe avere il diritto di dare mandato ad un organismo, un'organizzazione o associazione che intenda tutelare i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei dati personali e sia istituito o istituita a norma della legislazione di uno Stato membro, per proporre reclamo a suo nome a un'autorità di controllo o esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto degli interessati. Tale organismo, organizzazione o associazione dovrebbe aver il diritto, indipendentemente dall'eventuale reclamo dell'interessato, di proporre reclamo qualora abbia motivo di ritenere che sussista una violazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1 e non si applichi l'articolo 32, paragrafo 3.

(113) Qualsiasi persona fisica o giuridica ha diritto di proporre un ricorso per l'annullamento delle decisioni del comitato europeo per la protezione dei dati dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (la "Corte di giustizia"), alle condizioni previste all'articolo 263 del TFUE. In quanto destinatari di tali decisioni, le autorità di controllo interessate che intendono impugnarle, devono proporre ricorso entro due mesi dalla data in cui esse sono state loro notificate, conformemente all'articolo 263 del TFUE. Ove le decisioni del comitato europeo per la protezione dei dati si riferiscano direttamente e individualmente a un responsabile del trattamento, a un incaricato del trattamento o al reclamante, quest'ultimo può proporre un ricorso per l'annullamento di tali decisioni e dovrebbe farlo entro due mesi dalla loro pubblicazione sul sito web del comitato europeo per la protezione dei dati, conformemente all'articolo 263 del TFUE. Fatto salvo tale diritto ai sensi dell'articolo 263 del TFUE, ogni persona fisica o giuridica dovrebbe poter esperire un rimedio giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali avverso una decisione dell'autorità di controllo che produce effetti giuridici nei confronti di detta persona.

Tale decisione riguarda in particolare l'esercizio di poteri di indagine, correttivi e autorizzativi da parte dell'autorità di controllo o il rigetto o respingimento dei reclami³. Tuttavia, questo diritto non comprende altre misure delle autorità di controllo che non sono giuridicamente vincolanti, come pareri o consulenza forniti dall'autorità di controllo. Le azioni contro l'autorità di controllo dovrebbero essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita e **dovrebbero** essere effettuate in conformità del diritto processuale dello Stato membro in questione. Tali autorità giurisdizionali dovrebbero esercitare i loro pieni poteri giurisdizionali, ivi compreso quello di esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto che abbiano rilevanza per la controversia dinanzi ad esse pendente. Se un reclamo è stato respinto o rigettato da un'autorità di controllo, il reclamante può proporre ricorso giurisdizionale nello stesso Stato membro. Nell'ambito dei ricorsi giurisdizionali relativi all'applicazione del presente regolamento, le autorità giurisdizionali nazionali che ritengano necessario, ai fini di una sentenza, disporre di una decisione in merito, possono, o nel caso di cui all'articolo 267 TFUE, devono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione del diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento.

³ GR: riserva.

Inoltre, se una decisione dell'autorità di controllo che attua una decisione del comitato europeo per la protezione dei dati viene impugnata dinanzi ad un'autorità giurisdizionale nazionale ed è in questione la validità della decisione del comitato europeo per la protezione dei dati, tale autorità giurisdizionale nazionale non ha il potere di invalidare la decisione del comitato europeo per la protezione dei dati, ma deve deferire la questione di validità alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267 del TFUE quale interpretato dalla Corte di giustizia nella causa *Foto-Frost*⁴, ogni qualvolta ritenga la decisione non valida. Tuttavia, un'autorità giurisdizionale nazionale non può deferire una questione relativa alla validità di una decisione del comitato europeo per la protezione dei dati su richiesta di una persona fisica o giuridica che ha avuto la possibilità di proporre un ricorso per l'annullamento di tale decisione, specialmente se direttamente e individualmente interessata da siffatta decisione, ma non ha agito in tal senso entro il termine stabilito dall'articolo 263 del TFUE.

⁴ Causa C-314/85

Articolo 4

Definizioni

13) "stabilimento principale"⁵:

- per quanto riguarda un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, a meno che le decisioni sulle finalità (...) e i mezzi del trattamento di dati personali siano prese in un altro stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione a tali decisioni; in questo caso lo stabilimento che ha preso siffatte decisioni è considerato lo stabilimento principale⁶.
- con riferimento a un incaricato del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione e, se l'incaricato del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento dell'incaricato del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento dell'incaricato del trattamento nella misura in cui l'incaricato del trattamento è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;

19 bis) "autorità di controllo interessata":

- un'autorità di controllo interessata dal trattamento in quanto:
 - a) il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo;

⁵ AT ha osservato che, in considerazione degli sviluppi tecnologici, è molto difficile stabilire il luogo del trattamento e, appoggiata da ES, HU, PL, ha dichiarato di preferire un criterio formale che faccia riferimento al luogo di costituzione del responsabile del trattamento. AT ha osservato che tale criterio eviterebbe la situazione per cui, a seconda dell'attività di trattamento in questione, vi sarebbe uno stabilimento principale diverso e, di conseguenza, una APD capofila diversa.

⁶ BE: riserva.

b)gli interessati che risiedono in tale Stato membro sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale⁷ dal trattamento; oppure

c)il reclamo di base è stato presentato a tale autorità di controllo.

19 ter)"trattamento transnazionale di dati personali":

(a) trattamento che ha luogo nell'ambito delle attività di uno o più stabilimenti in più di uno Stato membro di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione e in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento è stabilito in più di uno Stato membro; oppure

(b) trattamento che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione. ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale⁸ sugli interessati in più di uno Stato membro;

19 quater)"obiezione pertinente e motivata":

un'obiezione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure, ove del caso, che l'azione prevista in relazione al responsabile del trattamento o incaricato del trattamento sia conforme al presente regolamento. L'obiezione dimostra chiaramente⁹ la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati¹⁰ e, ove del caso, alla libera circolazione dei dati personali.

⁷ IE e UK preferirebbero il termine "materiale".

⁸ Vari Stati membri ritengono che ciò dovrebbe essere chiarito nel considerando: CZ, FI, HU, SE.

⁹ BE ritiene che si tratti di una soglia troppo elevata.

¹⁰ IE ritiene che dovrebbero essere coperti anche i rischi per il responsabile del trattamento.

CAPO VI
AUTORITÀ DI CONTROLLO INDIPENDENTI
SEZIONE 1
INDIPENDENZA

Articolo 46

Autorità di controllo

1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare l'applicazione del presente regolamento.
- 1 bis. Ogni autorità di controllo contribuisce alla coerente applicazione del presente regolamento in tutta l'Unione (...). A tale scopo le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione, conformemente al capo VII.
2. Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità di controllo, detto Stato membro designa l'autorità di controllo che rappresenta tali autorità al comitato europeo per la protezione dei dati e stabilisce il meccanismo in base al quale le altre autorità si conformano alle norme relative al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.
- [3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del presente capo entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica¹¹].

Articolo 47

Indipendenza

1. Ogni autorità di controllo esercita le funzioni e i poteri a essa conferiti dal presente regolamento in piena indipendenza¹².

¹¹ DE, FR ed EE ritengono che questo paragrafo potrebbe essere spostato nelle disposizioni finali.

¹² GR: riserva d'esame.

2. Nell'adempimento delle funzioni previste dal presente regolamento, il membro/i membri dell'autorità di controllo non subisce/subiscono pressioni esterne, né dirette, né indirette e non sollecita/sollecitano né accetta/accettano istruzioni da alcuno¹³.
3. (...) ¹⁴
4. (...) ¹⁵
5. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia dotata di risorse umane, tecniche e finanziarie (...), dei locali e delle infrastrutture necessarie per l'effettivo esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, compresi quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato europeo per la protezione dei dati.
6. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo abbia il proprio personale, (...) soggetto alla direzione del membro o dei membri dell'autorità di controllo.
7. Gli Stati membri garantiscono che ogni autorità di controllo sia soggetta a un controllo finanziario¹⁶ che non ne pregiudichi l'indipendenza. Gli Stati membri garantiscono che ogni autorità di controllo disponga di bilanci annuali, separati e pubblici che possono far parte del bilancio generale statale o nazionale.

¹³ IE: riserva. IE ritiene che la seconda parte di questo paragrafo sia stata formulata in modo eccessivamente esplicito.

¹⁴ AT, BE, DE e HU preferirebbero ripristinare questo testo. CZ, EE e SE sono soddisfatte della soppressione.

¹⁵ COM e DE, AT: riserva sulla soppressione dei paragrafi 3 e 4.

¹⁶ EE: riserva.

Articolo 48

Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo

1. Gli Stati membri dispongono che a nominare il membro o i membri di ciascuna autorità di controllo debba essere (...) il proprio parlamento e/o governo o il capo di Stato dello Stato membro interessato o un organismo indipendente competente per la nomina, conformemente alla normativa di tale Stato membro, tramite una procedura trasparente¹⁷.
2. Il membro o i membri possiede/possiedono le qualifiche, l'esperienza e le competenze richieste per l'esercizio delle loro funzioni e dei loro poteri.
3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni o di provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato¹⁸.
4. (...).
5. (...)¹⁹.

¹⁷ Varie delegazioni (FR, SE, SI e UK) ritengono che si sarebbero dovuti ammettere altri modi di nomina. FR (e RO) ritiene che un considerando dovrebbe chiarire che il termine "organismo indipendente" contempla anche le autorità giurisdizionali.

¹⁸ Riserva di COM e riserva d'esame di DE sull'espressione "a norma del diritto degli Stati membri interessati". La questione è se ciò significhi che agli Stati membri è riconosciuto il potere di definire ulteriormente le funzioni o se il testo debba essere inteso nel senso che dovrebbero essere prese in considerazione solo le condizioni costituzionali o altre condizioni relative al quadro legislativo (ad es. diritto della funzione pubblica). DE e HU suggeriscono inoltre che siano aggiunte norme applicabili in caso di decesso o invalidità (cfr., ad esempio, articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 45/2001), nonché in riferimento a una procedura per la nomina di un rappresentante nel caso in cui il membro non sia in grado di esercitare le sue funzioni. CZ, NO, SE non ritengono necessario un paragrafo 3.

¹⁹ COM, DE e AT: riserva di esame sulla soppressione dei paragrafi 4 e 5.

Articolo 49

Norme sull'istituzione dell'autorità di controllo

1. Ogni Stato membro prevede con legge:
 - a) l'istituzione (...) di ogni autorità di controllo;
 - b) le qualifiche (...) richieste per l'esercizio delle funzioni di membro dell'autorità di controllo²⁰;
 - c) le norme e le procedure per la nomina del membro o dei membri di ogni autorità di controllo (...);
 - d) la durata del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo, che non può essere inferiore (...) a quattro anni, salvo per le prime nomine dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare l'indipendenza dell'autorità di controllo mediante una procedura di nomina scaglionata;
 - e) l'eventuale rinnovabilità e, in caso positivo, quante volte, del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo;
 - f) le (...) condizioni che disciplinano gli obblighi del membro o dei membri e del personale di ogni autorità di controllo, i divieti relativi ad attività e professioni incompatibili con essi durante e dopo il mandato e le regole che disciplinano la cessazione di tale rapporto;
 - g) (...) ²¹.
2. Il membro o i membri e il personale di ogni autorità di controllo sono tenuti, in virtù del diritto dell'Unione o dello Stato membro, al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri, *sia durante che dopo il mandato.*

²⁰ IE: riserva. IE ritiene che tali qualifiche non debbano necessariamente essere stabilite per legge.

²¹ CZ e DE: riserva d'esame sulla soppressione di questa lettera.

Articolo 50
Segreto professionale

(...).

SEZIONE 2

COMPETENZA, COMPITI E POTERI

Articolo 51

Competenza

1. Ogni autorità di controllo è competente ad esercitare i compiti e i poteri a essa assegnati a norma del presente regolamento nel territorio del suo Stato membro. (...)
2. Se il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o organismi privati che agiscono sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), è competente l'autorità di controllo dello Stato membro interessato²². In tal caso, non si applica l'articolo 51 bis.
3. Le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali²³. (...).

Articolo 51 bis

Competenza dell'autorità di controllo capofila

1. Fatto salvo l'articolo 51, l'autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del responsabile del trattamento o incaricato del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transnazionali del suddetto responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 54 bis.
2. (...)

²² COM si oppone all'esclusione degli organismi privati dal meccanismo dello "sportello unico", citando a titolo di esempio le infrastrutture transfrontaliere fornite da organismi privati nell'interesse pubblico. AT, IE, FR e FI preferiscono che si faccia riferimento al "trattamento effettuato da autorità e organismi pubblici di uno Stato membro oppure da organismi privati che agiscono in base all'obbligo giuridico di esercitare funzioni nell'interesse pubblico".

²³ FR, HU, RO e UK: riserva d'esame. DE propone di aggiungere "altre questioni di competenza delle autorità giurisdizionali che queste seguono in modo indipendente. Lo stesso vale per i trattamenti che siano stati ordinati, approvati o autorizzati nell'ambito dell'indipendenza degli organi giurisdizionali", in quanto la deroga deve applicarsi ogniqualvolta i lavori delle autorità giurisdizionali rientrino nell'ambito di applicazione della loro indipendenza istituzionale, non soltanto nel settore fondamentale dell'attività giudiziaria ma anche nei settori in cui alle autorità giurisdizionali sono assegnati specificamente compiti che le stesse svolgono in modo indipendente.

2 bis. In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo è competente per il trattamento dei reclami ad essa presentati o per il trattamento di eventuali violazioni del presente regolamento se l'oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.

2 ter. Nei casi indicati al paragrafo 2 bis, l'autorità di controllo informa senza indugio l'autorità di controllo capofila sulla questione. Entro un termine di tre settimane da quando è stata informata, l'autorità di controllo capofila decide se intende o meno trattare il caso conformemente alla procedura di cui all'articolo 54 bis, **tenendo conto dell'esistenza o meno di uno stabilimento del responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nello Stato membro dell'autorità di controllo che l'ha informata.**

2 quater. Qualora l'autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, si applica la procedura di cui all'articolo 54 bis. L'autorità di controllo che ha informato l'autorità di controllo capofila può presentare a tale autorità di controllo un progetto di decisione. L'autorità di controllo capofila tiene nella massima considerazione tale progetto nella preparazione del progetto di decisione di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 2.

2 quinquies. Nel caso in cui l'autorità di controllo capofila decida di non trattarlo, l'autorità di controllo che ha informato l'autorità di controllo capofila tratta il caso conformemente agli articoli 55 e 56.

3. L'autorità di controllo capofila è l'unico interlocutore del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in merito al trattamento transnazionale.

4. (...).

Articolo 51 ter

Identificazione dell'autorità di controllo competente per lo stabilimento principale

(...)

Articolo 51 quater
Registro dello "sportello unico"

(...)²⁴

Articolo 52

Compiti²⁵

1. Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di controllo:
 - (a) sorveglia e assicura l'applicazione del presente regolamento;
 - a bis) promuove la sensibilizzazione e favorisce la comprensione del pubblicoriguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali. Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai minori;
 - a ter) fornisce consulenza, a norma del diritto nazionale, al parlamento nazionale, al governo e agli altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
 - a quater) promuove la sensibilizzazione dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dal presente regolamento;
 - a quinquies) su richiesta, fornisce informazioni all'interessato in merito all'esercizio dei propri diritti derivanti dal presente regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri;

²⁴ AT: riserva sulla soppressione degli articoli 51 ter e 51 quater.

²⁵ DE, IT, AT, PT ed SE: riserva d'esame.

- b) tratta i reclami proposti da un interessato o da un organismo, un'organizzazione o un'associazione che rappresenta un interessato ai sensi dell'articolo 73 e svolge le indagini opportune sull'oggettodel reclamo e informa l'interessato o l'organismo, l'organizzazione o l'associazione dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;
- c) collabora, anche tramite scambi di informazioni, con le altre autorità di controllo e presta assistenza reciproca al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del presente regolamento;
- d) svolge indagini sull'applicazione del presente regolamento, anche sulla base di [...] informazioni ricevute da un'altra autorità di controllo o da un'altra autorità pubblica;
- e) sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le pratiche commerciali;
- f) adotta le clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c);
- f bis) redige un elenco in relazione al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2 bis);
- g) offre consulenza sui trattamenti di cui all'articolo 34, paragrafo 3;
- g bis) incoraggia l'elaborazione di codici di condotta ai sensi dell'articolo 38 e fornisce un parere su tali codici di condotta e approva quelli che forniscono garanzie sufficienti, a norma dell'articolo 38, paragrafo 2;
- g ter) promuove l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati e approva i criteri di certificazione a norma dell'articolo 39, paragrafo 2 bis;
- g quater) ove del caso, effettua un riesame periodico delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 39, paragrafo 4;

- h) definisce e pubblica i criteri per l'accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dell'articolo 38 bis e di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 39 bis;
 - h bis) effettua l'accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dell'articolo 38 bis e di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 39 bis;
 - h ter) autorizza le clausole contrattuali di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d);
 - i) approva le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 43;
 - j) contribuisce alle attività del comitato europeo per la protezione dei dati;
 - k) svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali.
2. (...)
3. (...).
4. Ogni autorità di controllo agevola la proposizione di reclami di cui al paragrafo 1, lettera b), tramite provvedimenti quali la messa a disposizione di un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.
5. Ogni autorità di controllo svolge i propri compiti senza spese né per l'interessato né, eventualmente, per il responsabile della protezione dei dati.
6. Qualora le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l'autorità di controllo può rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe all'autorità di controllo dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta²⁶.

²⁶ DE e SE: riserva in quanto questo potrebbe essere lasciato alle norme generali.

Articolo 53

Poteri²⁷

1. Ogni Stato membro prevede per legge che la sua autorità di controllo abbia almeno²⁸ i seguenti poteri d'indagine:
- a) ingiungere al responsabile del trattamento e all'incaricato del trattamento e, se del caso, al rappresentante del responsabile del trattamento, di fornirgli ogni informazione di cui necessiti per l'esercizio delle sue funzioni;
 - a bis) condurre indagini sotto forma di verifiche sulla protezione dei dati²⁹;
 - a ter) effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 39, paragrafo 4;
 - b) (...)
 - c) (...)
 - d) notificare al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento le asserite violazioni del presente regolamento;
 - d bis) ottenere, dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni;
 - d ter) ottenere accesso a tutti i locali del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale dello Stato membro.

²⁷ DE, RO, PT e SE: riserva d'esame; SE ritiene questo elenco troppo vasto. Alcuni Stati membri sono incerti se (CZ, RO e UK) oppure contrari a (DE, DK, e IE) classificare i poteri delle APD in funzione della loro natura.

²⁸ RO si dichiara favorevole a includere un riferimento esplicito al potere delle APD di emettere ingiunzioni amministrative per quanto riguarda l'applicazione uniforme di talune norme relative alla protezione dei dati. COM e ES: riserva d'esame su "almeno" nei paragrafi 1 e 1 bis.

²⁹ CZ, IT e PL: riserva d'esame. CZ e PL chiedono un considerando che illustri che la verifica potrebbe essere intesa come ispezione.

1 bis. (...).

1 ter. Ogni Stato membro prevede per legge che la sua autorità di controllo abbia i seguenti poteri correttivi:

- a) rivolgere avvertimenti al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento;
- b) rivolgere moniti³⁰ al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento³¹;
- c) (...);
- c bis) ingiungere al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti derivantigli dal presente regolamento;
- d) ingiungere al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento se del caso, in una determinata maniera e entro un determinato termine, ordinando in particolare la rettifica, la limitazione o la cancellazione di dati a norma degli articoli 16, 17 e 17 bis e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2 bis e dell'articolo 17 ter;
- e) imporre un limite provvisorio o definitivo al trattamento (...);
- f) ordinare la sospensione della circolazione dei dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- g) irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli articoli 79 e 79 bis³², oltre alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso.

³⁰ PL: riserva d'esame.

³¹ PL: riserva d'esame sulle lettere a) e b).

³² DK: riserva di carattere costituzionale sull'introduzione di sanzioni pecuniarie, a prescindere dal livello delle stesse sanzioni.

1 quater. Ogni Stato membro prevede per legge che la sua autorità di controllo abbia i seguenti poteri autorizzativi e consultivi:

- a) fornire consulenza al responsabile del trattamento, conformemente alla procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 34;
- a bis) formulare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto nazionale, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- a ter) autorizzare il trattamento di cui all'articolo 34, paragrafo 7 bis, se la legislazione dello Stato membro richiede una siffatta autorizzazione preliminare;
- a quater) formulare un parere sui progetti di codici di condotta e adottarli, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2;
- a quinquies) accreditare gli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 39 bis;
- a sexies) rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione conformemente all'articolo 39, paragrafo 2 bis;
- (b) adottare le clausole tipo di protezione di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera c);
- (c) autorizzare le clausole contrattuali di cui all'articolo 42, paragrafo 2 bis, lettera a);

c bis) autorizzare gli accordi amministrativi di cui all'articolo 42, paragrafo 2 bis, lettera d);

d) approvare le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 43.

2. L'esercizio da parte di un'autorità di controllo dei poteri attribuiti dal presente articolo è soggetto a garanzie appropriate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previsto dal diritto dell'Unione e dello Stato membro conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea³³.
3. Ogni Stato membro prevede per legge che la sua autorità di controllo abbia il diritto di intentare un'azione o di agire in sede giudiziale o, ove del caso, stragiudiziale³⁴ in caso di violazione del presente regolamento per far rispettare le disposizioni dello stesso³⁵.
4. (...)
5. (...)

³³ CY, ES, FR, IT e RO ritengono che questo potrebbe essere inserito in un considerando dal momento che tali obblighi sono in ogni caso vincolanti per gli Stati membri.

³⁴ DE, FR e RO: riserva sul proposto potere dell'APD di agire in sede stragiudiziale. UK: riserva d'esame. CZ e HU: riserva sul potere di intentare un'azione o di agire in sede giudiziale a questo proposito.

³⁵ DE ritiene che il paragrafo 3 dovrebbe essere soppresso.

Articolo 54

Relazione di attività

Ogni autorità di controllo elabora una relazione annuale sulla propria attività. La relazione è trasmessa al parlamento nazionale, al governo e alle altre autorità designate dal diritto nazionale ed è messa a disposizione del pubblico, della Commissione europea e del comitato europeo per la protezione dei dati.

CAPO VII³⁶
COOPERAZIONE E COERENZA
SEZIONE 1
COOPERAZIONE

Articolo 54 bis

Cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate³⁷

1. L'autorità di controllo capofila (...) coopera con le altre autorità di controllo interessate conformemente al presente articolo nello sforzo per raggiungere un consenso (...).
L'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate si scambiano tutte le informazioni utili.

- 1 bis. L'autorità di controllo capofila può chiedere in qualunque momento alle altre autorità di controllo interessate di fornire assistenza reciproca a norma dell'articolo 55 e può condurre operazioni congiunte a norma dell'articolo 56, in particolare per lo svolgimento di indagini o il controllo dell'attuazione di una misura concernente un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento stabilito in un altro Stato membro.

2. L'autorità di controllo capofila comunica senza indugio le informazioni utili sulla questione alle altre autorità di controllo interessate. Trasmette senza indugio alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione per ottenere il loro parere e tiene debitamente conto delle loro opinioni.

³⁶ AT e FR: riserva d'esame sul capo VII.

³⁷ CZ, CY, DE, EE, FR, FI, IE, LU, RO e PT: riserva d'esame.

3. Se una³⁸ delle altre autorità di controllo interessate esprime un'obiezione pertinente e motivata al progetto di decisione entro un termine di quattro settimane dopo essere stata consultata conformemente al paragrafo 2, l'autorità di controllo capofila, ove non dia seguito all'obiezione o la ritenga non pertinente o non motivata, sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57. (...)
- 3 bis. L'autorità di controllo capofila, qualora intenda dare seguito all'obiezione formulata, trasmette un progetto di decisione riveduto alle altre autorità di controllo interessate per ottenere il loro parere. Tale progetto di decisione riveduto è soggetto alla procedura di cui al paragrafo 3 entro un termine di due settimane.
4. Se nessuna delle altre autorità di controllo interessate ha espresso obiezioni al progetto di decisione trasmesso dall'autorità di controllo capofila entro il termine di cui ai paragrafi 3 e 3 bis, l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate sono considerate d'accordo con tale progetto di decisione e sono vincolate da esso.
- 4 bis. L'autorità di controllo capofila adotta la decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, a seconda dei casi, e informa le altre autorità di controllo interessate e il comitato europeo per la protezione dei dati circa la decisione in questione, compresa una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti. L'autorità di controllo cui è stato proposto un reclamo informa il reclamante riguardo alla decisione.
- 4 ter. In deroga al paragrafo 4 bis, se un reclamo è archiviato o respinto, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo adotta la decisione e la notifica al reclamante e ne informa il responsabile del trattamento.

³⁸ Un certo numero di Stati membri (CZ, IE, NL, PL, FI e UK) preferisce ancora un soglia quantitativa in base alla quale un'obiezione dovrebbe essere sostenuta da 1/3 delle autorità di controllo interessate prima che l'autorità capofila sia obbligata a sottoporre la questione al comitato europeo per la protezione dei dati.

4 ter b. Se l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate convengono di archiviare o respingere parti di un reclamo e di intervenire su altre parti di tale reclamo, è adottata una decisione separata per ciascuna di tali parti della questione. L'autorità di controllo capofila adotta la decisione per la parte concernente azioni in relazione al responsabile del trattamento e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento sul territorio del suo Stato membro e ne informa il reclamante³⁹, mentre l'autorità di controllo del reclamante adotta la decisione per la parte concernente l'archiviazione o il rigetto di detto reclamo e la notifica a detto reclamante⁴⁰ e ne informa il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento.⁴¹

4 quater. Dopo aver ricevuto la notifica della decisione dell'autorità di controllo capofila a norma dei paragrafi 4 bis e 4 ter b, il responsabile del trattamento o incaricato del trattamento adotta le misure necessarie per garantire la conformità alla decisione per quanto riguarda le attività di trattamento nel contesto di tutti i suoi stabilimenti nell'Unione. Il responsabile del trattamento o incaricato del trattamento notifica le misure adottate per conformarsi alla decisione all'autorità di controllo capofila, che ne informa le altre autorità di controllo interessate.

4 quinquies. Qualora, in circostanze eccezionali, un'autorità di controllo interessata abbia motivo di ritenere che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, si applica la procedura d'urgenza di cui all'articolo 61.

5. L'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate si scambiano reciprocamente (...) per via elettronica, con modulo standard, le informazioni richieste a norma del presente articolo.

³⁹ In seguito a suggerimenti di HU e IE.

⁴⁰ SI: riserva d'esame. PL: riserva sui paragrafi 4 ter e 4 ter b. PL e FI ritengono che il paragrafo 4 ter b dovrebbe essere soppresso in quanto contrario al concetto di una decisione separata. IT ritiene che il paragrafo 4 ter b si sovrapponga al paragrafo 4 ter.

⁴¹ In seguito a suggerimenti di HU e IE.

Articolo 54 ter

Cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate in singoli casi di eventuale mancato rispetto del regolamento

(...)

Articolo 55

Assistenza reciproca⁴²

1. Le autorità di controllo si scambiano le informazioni utili e si prestano reciprocamente assistenza al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e mettono in atto misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende in particolare le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazioni e consultazioni preventive e le richieste di effettuare ispezioni e indagini. (...)
2. Ogni autorità di controllo adotta tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre autorità di controllo senza indebito ritardo, al più tardi entro un mese⁴³ dal ricevimento della richiesta. Tali misure possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sullo svolgimento di un'indagine (...).
3. La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie⁴⁴, compresi lo scopo e i motivi della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.
4. L'autorità di controllo cui è presentata una richiesta di assistenza non può rifiutare di darvi seguito, salvo che:

⁴² DE, SE e UK: riserva d'esame.

⁴³ ES, appoggiata da PT, suggerisce 15 giorni. RO e SE ritengono un mese troppo breve. COM fa presente che si tratta solo di un termine per la risposta, ma che il paragrafo 5 concede periodi più lunghi per effettuare l'assistenza richiesta.

⁴⁴ EE e SE: riserva d'esame.

- a) non sia competente per trattare l'oggetto della richiesta o per le misure cui deve dare esecuzione⁴⁵; oppure
- b) l'intervento richiesto sia incompatibile con le disposizioni del presente regolamento o con il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetta l'autorità di controllo che riceve la richiesta.
5. L'autorità di controllo che riceve la richiesta informa l'autorità di controllo richiedente dell'esito o, se del caso, dei progressi o delle misure adottate per rispondere alla (...) richiesta. In caso di rifiuto della richiesta ai sensi del paragrafo 4, ne spiega i motivi⁴⁶.
6. Le autorità di controllo forniscono di norma, per via elettronica⁴⁷, con modulo standard, le informazioni richieste da altre autorità di controllo.
7. Non è imposta alcuna spesa per le misure prese a seguito di una richiesta di assistenza reciproca. Le autorità di controllo possono concordare con altre autorità di controllo norme per l'indennizzo da parte di altre autorità di controllo di spese specifiche risultanti dalla prestazione di assistenza reciproca in circostanze eccezionali⁴⁸.

⁴⁵ Diverse delegazioni sottolineano l'importanza di stabilire quale sia l'APD competente. DE, EE, SE, SI e IT chiedono ulteriori precisazioni.

⁴⁶ RO: riserva d'esame.

⁴⁷ PT (appoggiata da RO) suggerisce di aggiungere "o con altri mezzi se per qualche motivo, la via elettronica non sia disponibile, e la comunicazione sia urgente".

⁴⁸ PT, UK e DE chiedono una precisazione in relazione alle risorse necessarie / e una stima dei costi.

8. Qualora l'autorità di controllo non fornisca le informazioni di cui al paragrafo 5 entro un mese dal ricevimento della richiesta di un'altra autorità di controllo, l'autorità di controllo richiedente può adottare misure provvisorie⁴⁹ nel territorio del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, e sottopone la questione al comitato europeo per la protezione dei dati (...) conformemente al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57⁵⁰.
9. L'autorità di controllo specifica il periodo di validità delle misure provvisorie, che non può essere superiore a tre mesi⁵¹. L'autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, insieme alla motivazione della loro adozione, al comitato europeo per la protezione dei dati (...) conformemente al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.
10. La Commissione può specificare il formato e le procedure per l'assistenza reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare il modulo standard di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2⁵².

⁴⁹ LU chiede una maggiore chiarezza su quando accadrebbe se tale misura provvisoria non fosse confermata.

⁵⁰ EE, FR, RO e UK: riserva. DE: riserva d'esame.

⁵¹ DE chiede la soppressione di tale termine; la misura dovrebbe essere ritirata se venissero meno le condizioni per la sua applicazione.

⁵² DE, IT, EE e CZ: riserva.

Operazioni congiunte delle autorità di controllo⁵³

1. Le autorità di controllo possono condurre, se del caso, operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di contrasto congiunte cui partecipano membri o personale di autorità di controllo di altri Stati membri.
2. Nell'eventualità che il responsabile del trattamento o incaricato del trattamento abbia stabilimenti in vari Stati membri o qualora esista la probabilità che il trattamento abbia su un numero significativo di⁵⁴ interessati in più di uno Stato membro un impatto negativo sostanziale, un'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle operazioni congiunte, a seconda del caso. L'autorità di controllo competente invita l'autorità di controllo di ogni Stato membro interessato a partecipare all'operazione congiunta in questione e risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autorità di controllo.
3. Un'autorità di controllo può, nel rispetto della legislazione del proprio Stato membro e con l'autorizzazione dell'autorità di controllo ospitata, conferire poteri, anche d'indagine, ai membri o al personale dell'autorità di controllo ospitata che partecipano alle operazioni congiunte o consentire ai membri o al personale dell'autorità di controllo ospitata, nella misura in cui la legislazione dello Stato membro dell'autorità di controllo ospite lo permette, di esercitare i loro poteri d'indagine in conformità della legislazione dello Stato membro dell'autorità di controllo ospitata. Tali poteri d'indagine possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e in presenza di membri o personale dell'autorità di controllo ospite. I membri o il personale dell'autorità di controllo ospitata sono soggetti alla legislazione nazionale dell'autorità di controllo ospite. (...)⁵⁵

⁵³ DE, EE, PT e UK: riserva d'esame.

⁵⁴ COM: riserva; IT, appoggiata da FR e CZ, ha proposto di sottolineare l'aspetto multilaterale.

⁵⁵ DE, LU, PT e COM: riserva d'esame sulla soppressione di quest'ultima frase.

- 3 bis. Qualora, in conformità del paragrafo 1, il personale di un'autorità di controllo ospitata operi in un altro Stato membro, lo Stato membro dell'autorità di controllo ospite è responsabile dei danni causati da detto personale nel corso delle operazioni, conformemente alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esso opera.
- 3 ter. Lo Stato membro nel cui territorio sono stati causati i danni risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dal proprio personale. Lo Stato membro dell'autorità di controllo ospitata il cui personale ha causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo gli importi corrisposti agli aventi diritto per conto di detti terzi.
- 3 quater. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 3 ter, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il risarcimento dei danni da esso subiti ad un altro Stato membro⁵⁶.
4. (...)
5. Qualora sia prevista un'operazione congiunta e un'autorità di controllo non si conformi entro un mese all'obbligo di cui al paragrafo 2, seconda frase, le altre autorità di controllo possono adottare misure provvisorie nel territorio del loro Stato membro ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.
6. L'autorità di controllo specifica il periodo di validità delle misure provvisorie di cui al paragrafo 5, che non può essere superiore a tre mesi. L'autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, insieme alla motivazione della loro adozione, al comitato europeo per la protezione dei dati (...) conformemente al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

⁵⁶ UK: riserva sui paragrafi 3 bis, 3 ter e 3 quater.

SEZIONE 2
COERENZA⁵⁷

Articolo 57

Meccanismo di coerenza⁵⁸

1. Ai fini di cui all'articolo 46, paragrafo 1 bis, le autorità di controllo cooperano tra loro (...) mediante il meccanismo di coerenza specificato nella presente sezione⁵⁹.
2. Il comitato europeo per la protezione dei dati emette un parere ogniqualvolta un'autorità di controllo competente intende adottare una delle misure in appresso (...). A tal fine l'autorità di controllo competente comunica il progetto di decisione al comitato europeo per la protezione dei dati, quando la decisione:
 - a) (...);
 - b) (...);
 - c) è finalizzata a stabilire un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2 ter, oppure
 - c bis) riguarda una questione di cui all'articolo 38, paragrafo 2 ter concernente la conformità al presente regolamento di un progetto di codice di condotta o una modifica o proroga di un codice di condotta, oppure
 - c ter) è finalizzata ad approvare i criteri per l'accreditamento di un organismo ai sensi dell'articolo 38 bis, paragrafo 3, o di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2 bis o dell'articolo 39 bis , paragrafo 3,

⁵⁷ IT e SI: riserva d'esame. DE: riserva di esame parlamentare; UK: riserva sul ruolo di COM nel meccanismo di coerenza.

⁵⁸ EE, FI e UK: riserva d'esame.

⁵⁹ A parere di CZ, DE, ES e RO, le autorità di controllo dei paesi terzi per i quali vi sia una decisione di adeguatezza dovrebbero essere coinvolte nel meccanismo di coerenza; se i paesi terzi partecipano al meccanismo di coerenza, sono vincolati da un'attuazione e un'interpretazione uniformi.

- d) è finalizzata a determinare clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera c), oppure
- e) è finalizzata ad autorizzare clausole contrattuali di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), oppure
- f) è finalizzata ad approvare norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 43.

3. Il comitato europeo per la protezione dei dati adotta una decisione vincolante nei seguenti casi:

- a) se, in un caso di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 3, un'autorità di controllo interessata ha espresso un'obiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione dell'autorità capofila o l'autorità capofila ha rigettato un'obiezione in quanto non pertinente e/o non motivata. La decisione vincolante riguarda tutte le questioni oggetto dell'obiezione pertinente e motivata, in particolare in caso di violazione del regolamento;
- b) se vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle autorità di controllo interessate sullo stabilimento principale;
- c) (...)
- d) se un'autorità di controllo competente non richiede il parere del comitato europeo per la protezione dei dati nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo o non si conforma al parere del comitato europeo per la protezione dei dati emesso a norma dell'articolo 58. In tal caso qualsiasi autorità di controllo interessata o la Commissione può comunicare la questione al comitato europeo per la protezione dei dati.

4. Qualsiasi autorità di controllo, il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati o la Commissione può richiedere che le questioni di applicazione generale o che producono effetti in più di uno Stato membro siano esaminate dal comitato europeo per la protezione dei dati al fine di ottenere un parere, in particolare se un'autorità di controllo competente non si conforma agli obblighi relativi all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 55 o alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 56.

5. Le autorità di controllo e la Commissione comunicano per via elettronica, con modulo standard, al comitato europeo per la protezione dei dati tutte le informazioni utili, in particolare, a seconda del caso, una sintesi dei fatti, il progetto di decisione, i motivi che rendono necessaria l'attuazione di tale misura e i pareri delle altre autorità di controllo interessate.
6. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa senza indebito ritardo per via elettronica, con modulo standard, i membri del comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione di tutte le informazioni utili che sono state comunicate al comitato. Se necessario, il segretariato del comitato europeo per la protezione dei dati fornisce una traduzione delle informazioni utili.

Articolo 58

Parere del comitato europeo per la protezione dei dati⁶⁰

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. (...)

⁶⁰ UK: riserva d'esame.

7. Nei casi di cui all'articolo 57, paragrafi 2 e 4, il comitato europeo per la protezione dei dati emette un parere sulla questione che gli è stata presentata, purché non abbia già emesso un parere sulla medesima questione. Tale parere è adottato entro un mese a maggioranza semplice dei membri del comitato europeo per la protezione dei dati. Tale termine può essere prorogato di un mese, tenendo conto della complessità della questione. Per quanto riguarda il progetto di decisione trasmesso ai membri del comitato conformemente all'articolo 57, paragrafo 6, se un membro non ha formulato obiezioni entro il termine indicato dal presidente, tale membro è considerato d'accordo con il progetto di decisione.
- 7 bis. Entro il termine di cui al paragrafo 7 l'autorità di controllo competente non adotta il suo progetto di decisione a norma dell'articolo 57, paragrafo 2.
- 7 ter. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa del parere, senza indebito ritardo, l'autorità di controllo di cui all'articolo 57, paragrafi 2 e 4, a seconda del caso, e la Commissione e lo rende pubblico.
8. L'autorità di controllo di cui all'articolo 57, paragrafo 2 tiene nella massima considerazione il parere del comitato europeo per la protezione dei dati e, entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica, con modulo standard, al presidente del comitato europeo per la protezione dei dati se mantiene o se modificherà il progetto di decisione e, se del caso, il progetto di decisione modificato.
9. Se entro il termine di cui al paragrafo 8 l'autorità di controllo interessata informa il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte, si applica l'articolo 57, paragrafo 3.
10. (...)
11. (...)

Articolo 58 bis

Decisioni del comitato europeo per la protezione dei dati⁶¹

1. Nei casi di cui all'articolo 57, paragrafo 3, il comitato europeo per la protezione dei dati adotta una decisione sulla questione che gli è stata sottoposta al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento nei singoli casi. La decisione è motivata e trasmessa all'autorità di controllo capofila e a tutte le autorità di controllo interessate ed è per esse vincolante.
2. La decisione di cui al paragrafo 1 è adottata entro un mese dal deferimento della questione da parte di una maggioranza di due terzi dei membri del comitato. Questo termine può essere prorogato di un mese, in considerazione della complessità della questione.
3. Qualora non sia stato in grado di adottare una decisione entro i termini di cui al paragrafo 2, il comitato adotta la sua decisione entro due settimane dalla scadenza del secondo mese di cui al paragrafo 2 a maggioranza semplice dei membri del comitato⁶². In mancanza di una maggioranza dei membri del comitato, la decisione è adottata mediante voto del presidente.
4. Le autorità di controllo interessate non adottano una decisione sulla questione sottoposta al comitato a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. (...)

⁶¹ PL: riserva d'esame. IE ritiene che il responsabile del trattamento debba essere autorizzato a intervenire nelle azioni promosse dinanzi al CEPD.

⁶² AT e HU: riserva. A parere di HU, tale opzione renderà insignificante e simbolica la regola generale della maggioranza di due terzi, dal momento che non vi sarà alcun reale incentivo affinché il CEPD adotti una decisione che rifletta l'opinione dell'ampia maggioranza delle APD degli Stati membri, poiché alla fine ogni decisione potrebbe essere adottata anche soltanto da un'esigua maggioranza. Inoltre, essa pregiudicherebbe la validità generale della decisione del CEPD, giacché il fatto che il comitato non abbia potuto raggiungere un accordo su una particolare questione sostenuta da almeno i due terzi dei propri membri potrebbe far sorgere seri dubbi in merito alla condivisione del contenuto della decisione in tutta l'Unione.

6. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati notifica senza indebito ritardo alle autorità di controllo interessate la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione. La decisione è pubblicata senza ritardo sul sito web del comitato europeo per la protezione dei dati dopo che l'autorità di controllo ha notificato la decisione definitiva di cui al paragrafo 7.
7. L'autorità di controllo capofila o, se del caso, l'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo adotta la sua decisione definitiva in base alla decisione di cui al paragrafo 1⁶³ senza indebito ritardo e al più tardi entro un mese dalla notifica della decisione da parte del comitato europeo per la protezione dei dati. L'autorità di controllo capofila o, se del caso, l'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo, informa il comitato europeo per la protezione dei dati circa la data in cui la decisione definitiva è notificata rispettivamente al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento e all'interessato. La decisione definitiva delle autorità di controllo interessate è adottata ai sensi dell'articolo 54 bis, paragrafi 4 bis, 4 ter e 4 ter b. La decisione finale fa riferimento alla decisione di cui al paragrafo 1 e precisa che la decisione di cui al paragrafo 1 è pubblicata sul sito web del comitato europeo per la protezione dei dati conformemente al paragrafo 6. La decisione finale deve accludere la decisione di cui al paragrafo 1.

Articolo 59

Parere della Commissione⁶⁴

(...)

⁶³ FI: riserva. FI preferirebbe un sistema in cui la decisione del CEPD sia direttamente applicabile e non debba essere recepita dall'APD capofila.

⁶⁴ COM e FR: riserva sulla soppressione.

Articolo 60

Sospensione di un progetto di misura⁶⁵

(...)

Articolo 61

Procedura d'urgenza⁶⁶

1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, un'autorità di controllo interessata può, in deroga al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57⁶⁷ o alla procedura di cui all'articolo 54 bis, adottare immediatamente misure provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel territorio del proprio Stato membro⁶⁸, con un periodo di validità determinato. L'autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure ela motivazione della loro adozione alle altre autorità di controllo interessate, al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.
2. Qualora abbia adottato una misura ai sensi del paragrafo 1 e ritenga che urga adottare misure definitive, l'autorità di controllo può chiedere un parere d'urgenza o una decisione vincolante d'urgenza del comitato europeo per la protezione dei dati, motivando tale richiesta.

⁶⁵ COM e FR: riserva sulla soppressione.

⁶⁶ DE: riserva d'esame.

⁶⁷ Secondo HU, sarebbe opportuno chiarire se le misure provvisorie possono essere adottate in attesa di una decisione del CEPD. A parere della presidenza, il riferimento all'articolo 57 chiarisce che ciò è effettivamente possibile.

⁶⁸ COM: riserva d'esame.

3. Qualsiasi autorità di controllo può chiedere un parere d'urgenza o una decisione vincolante d'urgenza, a seconda dei casi, del comitato europeo per la protezione dei dati qualora un'autorità di controllo competente non abbia adottato misure adeguate in una situazione in cui urge intervenire per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, motivando la richiesta di tale parere o decisione, in particolare l'urgenza dell'intervento.
4. In deroga all'articolo 58, paragrafo 7, e all'articolo 58 bis, paragrafo 2, il parere d'urgenza o la decisione vincolante d'urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono adottati entro due settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato europeo per la protezione dei dati.

Articolo 62

Atti di esecuzione

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione di portata generale per:
 - a) (...)⁶⁹;
 - b) (...);
 - c) (...);
 - d) specificare le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare il modulo standard di cui all'articolo 57, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 58, paragrafo 8.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

⁶⁹ COM: riserva sulla soppressione.

2. (...)

3. (...)

Articolo 63

Applicazione

(...)

SEZIONE 3

COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 64

Comitato europeo per la protezione dei dati

1 bis. Il comitato europeo per la protezione dei dati è istituito come organismo dell'Unione ed è dotato di personalità giuridica.

1 ter. Il comitato europeo per la protezione dei dati è rappresentato dal suo presidente.

2. Il comitato europeo per la protezione dei dati è composto dal responsabile di un'autorità di controllo di ciascuno Stato membro o da un suo rappresentante [...].

3. Qualora, in uno Stato membro, più autorità di controllo siano incaricate di sorvegliare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, (...) è designato un rappresentante comune conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro.

4. La Commissione e il Garante europeo della protezione dei dati o un suo rappresentante hanno il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni del comitato europeo per la protezione dei dati senza diritto di voto. La Commissione designa un rappresentante. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati comunica alla Commissione (...) le attività del comitato europeo per la protezione dei dati.

Articolo 65

Indipendenza

1. Nell'adempimento dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 66 (...) e 67, il comitato europeo per la protezione dei dati opera con indipendenza⁷⁰.
2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 66, paragrafo 2, nell'adempimento dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato europeo per la protezione dei dati non sollecita né accetta istruzioni da alcuno⁷¹.

Articolo 66

Compiti del comitato europeo per la protezione dei dati

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati promuove l'applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione:
a bis) monitora e assicura l'applicazione corretta del presente regolamento nei casi previsti all'articolo 57, paragrafo 3, fatti salvi i compiti delle autorità nazionali di controllo;
 - a) consiglia la Commissione in merito a qualsiasi questione relativa al trattamento dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;
 - b) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e pubblica linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche al fine di promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento;

⁷⁰ UK e SI: riserva d'esame.

⁷¹ DE: riserva d'esame.

- b bis) elabora per le autorità di controllo linee direttrici concernenti l'applicazione delle misure di cui all'articolo 53, paragrafi 1, 1 ter e 1 quater, e la fissazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi degli articoli 79 e 79 bis⁷²;
- (c) valuta l'applicazione pratica delle linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui alle lettere b) e b bis);
- c bis) incoraggia l'elaborazione di codici di condotta e l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati ai sensi degli articoli 38 e 39;
- (c ter) effettua l'accreditamento di organismi di certificazione e il suo riesame periodico a norma dell'articolo 39 bis e tiene un registro pubblico di organismi accreditati a norma dell'articolo 39 bis, paragrafo 6, e dei responsabili o incaricati del trattamento accreditati, stabiliti in paesi terzi a norma dell'articolo 39, paragrafo 4⁷³;
- c quinquies) specifica i requisiti di cui dell'articolo 39 bis, paragrafo 3, ai fini dell'accreditamento degli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 39;
- c sexies) fornisce alla Commissione pareri sul livello di protezione dei dati personali garantito da paesi terzi o organizzazioni internazionali, in particolare nei casi di cui all'articolo 41;
- d) esprime pareri sui progetti di decisione delle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza di cui al paragrafo 2 e sulle questioni presentate conformemente all'articolo 57, paragrafo 4;
- e) promuove la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e pratiche tra le autorità di controllo a livello bilaterale e multilaterale;

⁷² DK: riserva di carattere costituzionale sull'introduzione di sanzioni amministrative, indipendentemente dal loro livello.

⁷³ HU afferma che le lettere c bis) e c ter) sono contrarie al testo dell'approccio generale convenuto a giugno del 2014 (11028/14); ciò spetta all'autorità nazionale di controllo.

- f) promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;
 - g) promuove lo scambio di conoscenze e documentazione sulla legislazione e sulle pratiche in materia di protezione dei dati tra autorità di controllo di tutto il mondo;
 - h) (...);
 - i) mantiene un registro elettronico, accessibile al pubblico, delle decisioni adottate dalle autorità di controllo e dagli organi giurisdizionali su questioni trattate nell'ambito del meccanismo di coerenza.
2. Qualora chieda consulenza al comitato europeo per la protezione dei dati, la Commissione può indicare un termine, tenuto conto dell'urgenza della questione.
3. Il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette pareri, linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 87, e li pubblica.

Articolo 67

Relazioni

1. (...)
2. Il comitato europeo per la protezione dei dati redige una relazione annuale sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nell'Unione e, se del caso, nei paesi terzi nelle organizzazioni internazionali. La relazione è pubblicata e viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
3. La relazione annuale include la valutazione dell'applicazione pratica delle linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), nonché delle decisioni vincolanti di cui all'articolo 57, paragrafo 3.

Articolo 68

Procedura

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati adotta le decisioni vincolanti di cui all'articolo 57, paragrafo 3, conformemente ai requisiti di maggioranza stabiliti all'articolo 58 bis, paragrafi 2 e 3. Per quanto riguarda le decisioni relative agli altri compiti di cui all'articolo 66 del presente regolamento, esse sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri.
2. Il comitato europeo per la protezione dei dati adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e fissa le modalità del proprio funzionamento.

Articolo 69

Presidenza

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza semplice⁷⁴(...)⁷⁵.
2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una volta⁷⁶.

⁷⁴ Proposta di IE.

⁷⁵ COM: riserva sulla soppressione.

⁷⁶ COM: riserva d'esame.

Articolo 70

Compiti del presidente

1. Il presidente ha il compito di:
 - a) convocare le riunioni del comitato europeo per la protezione dei dati e stabilirne l'ordine del giorno;
 - a bis) notificare le decisioni adottate dal comitato europeo per la protezione dei dati a norma dell'articolo 58 bis all'autorità di controllo capofila e alle autorità di controllo interessate;
 - b) garantire l'adempimento tempestivo dei compiti del comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare in relazione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.
2. Il comitato europeo per la protezione dei dati fissa nel proprio regolamento interno la ripartizione dei compiti tra presidente e vicepresidenti.

Articolo 71
Segreteria

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati dispone di una segreteria messa a disposizione dal segretariato del Garante europeo della protezione dei dati (...).
- 1 bis. La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato europeo per la protezione dei dati.
- 1 ter. Il personale del segretariato del Garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti assegnati al comitato europeo per la protezione dei dati dal presente regolamento è distinto dal punto di vista organizzativo, nonché soggetto a linee gerarchiche separate rispetto al personale coinvolto nello svolgimento dei compiti attribuiti al Garante europeo della protezione dei dati⁷⁷.
- 1 quater. Ove necessario, il comitato europeo per la protezione dei dati, in consultazione con il Garante europeo della protezione dei dati, stabilisce e pubblica un codice di condotta che attua il presente articolo e si applica al personale del segretariato del Garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti assegnati al comitato europeo per la protezione dei dati dal presente regolamento.
2. La segreteria presta assistenza analitica⁷⁸, amministrativa e logistica al comitato europeo per la protezione dei dati.
3. La segreteria è incaricata in particolare:
 - a) della gestione ordinaria del comitato europeo per la protezione dei dati;
 - b) della comunicazione tra i membri del comitato europeo per la protezione dei dati, il suo presidente e la Commissione, e della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico;
 - c) dell'uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna;

⁷⁷ CZ: riserva sull'ultima parte del compito.

⁷⁸ UK propone di sopprimere "analitica".

- d) della traduzione delle informazioni rilevanti;
- e) della preparazione delle riunioni del comitato europeo per la protezione dei dati e del relativo seguito;
- f) della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato europeo per la protezione dei dati.

Articolo 72

Riservatezza⁷⁹

1. Le deliberazioni⁸⁰ del comitato europeo per la protezione dei dati hanno carattere riservato.
2. L'accesso ai documenti trasmessi ai membri del comitato europeo per la protezione dei dati, agli esperti e ai rappresentanti di terzi è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

⁷⁹ DE, EE, ES, RO, PL, PT, SE e UK: riserva. Il CEPD dovrebbe operare nel modo quanto più trasparente possibile e un obbligo generale di riservatezza non va certamente in tale direzione. Il presente articolo dovrebbe essere riesaminato una volta che vi sia maggiore chiarezza sull'esatto ruolo e sui precisi poteri del comitato, inclusa la questione se sia il GEPD ad assicurare la segreteria.

⁸⁰ IT: riserva d'esame. IT propone di sostituire tale termine con "processo verbale" o "resoconto sommario" per fare una distinzione tra riservatezza del processo decisionale e accesso ai documenti.